

FAQ ORDINANZA n. 52 del 29.04.2021

Chiarimenti sulle chiusure delle medie e grandi strutture di vendita nella giornata del 1° maggio

Nella giornata di sabato 1° maggio il D.P.G.R. n. 52 dispone:

- la chiusura delle grandi strutture di vendita, di cui al d. lgs. n. 114/1998, superiori a metri quadri 1.500 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e superiori a metri quadri 2.500 per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
- la chiusura delle medie strutture di vendita, di cui al d. lgs. n. 114/1998, la cui superficie di vendita è compresa tra mq. 151 e mq. 1.500 nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti o con superficie tra mq. 251 e mq. 2.500 nei comuni con popolazione superiore a 10.000:

La filosofia del provvedimento prevede anche la chiusura dei centri commerciali, aventi la superficie di vendita della grande o media struttura di vendita, ivi inclusi gli esercizi commerciali a prescindere dalla loro superficie di vendita presenti al loro interno.

Si intendono fatte salve le strutture di vendita presenti **in zone commerciali A1** e, come prevede l'ordinanza stessa, farmacie, parafarmacie, tabaccherie, edicole e presidi sanitari.

Allo stesso modo, le **aziende agricole** che svolgono anche l'attività di vivaio, non sono soggetta alle limitazioni previste dal succitato D.P.G.R. .